

4. LE NORME DI ATTUAZIONE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Natura del Piano

1. Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Livenza, nel seguito "Piano", è redatto, adottato ed approvato ai sensi e per gli effetti degli articoli 67, 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 così come convertito con legge 3 agosto 1998, n. 267, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 così come convertito con legge 11 dicembre 2000, n. 365 e del D.P.C.M. 29 settembre 1998 ed ha valore di stralcio del piano di bacino del fiume Livenza interessante il territorio della Regione del Veneto e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel seguito "Regioni".
2. Il Piano ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate le azioni e le norme d'uso riguardanti l'assetto idraulico ed idrogeologico del bacino.

Articolo 2 - Obiettivi, finalità e contenuti del Piano

1. Il Piano si prefigge l'obiettivo di garantire al territorio del bacino un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e geologico, attraverso il ripristino degli equilibri idraulici, geologici ed ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, nonché la valutazione del rischio di alluvioni.
2. Il Piano persegue finalità prioritarie di protezione di abitati, infrastrutture, luoghi e ambienti di pregio paesaggistico e ambientale interessati da fenomeni di pericolosità, nonché di riqualificazione e tutela delle caratteristiche e delle risorse del territorio. A tale scopo le presenti Norme:
 - a) regolamentano gli usi del suolo nelle aree potenzialmente interessate da fenomeni di dissesto geologico e idraulico, oggetto di delimitazione del Piano;
 - b) definiscono indirizzi alla programmazione degli interventi con finalità di difesa idraulica e geologica.
3. Per il perseguimento degli obiettivi e delle finalità del presente Piano l'Autorità di Bacino può emanare direttive che:
 - a) individuano criteri e indirizzi per la programmazione degli interventi di manutenzione sulle opere, sugli alvei e sui versanti e di realizzazione di nuove opere;
 - b) individuano criteri e indirizzi da rispettare per la progettazione e l'attuazione degli interventi di difesa, nonché per definire un quadro per la valutazione del rischio di alluvioni.
 - c) definiscono i franchi da assumere per i rilevati arginali e per le opere di contenimento nonché quelli per le opere di attraversamento;
 - d) definiscono le modalità e i limiti cui assoggettare gli scarichi delle reti di drenaggio delle acque meteoriche dalle aree urbanizzate e da urbanizzare nel reticolo idrografico.
4. Il Piano contiene, sulla base delle conoscenze acquisite:
 - a) l'individuazione e perimetrazione delle aree di pericolosità o rischio idraulico e geologico;

- b) le opportune indicazioni relative a tipologia e programmazione preliminare degli interventi di mitigazione o eliminazione delle condizioni di pericolosità;
- c) le norme di attuazione e le prescrizioni per le aree classificate secondo i diversi gradi di pericolosità.

Articolo 3 - Elaborati del Piano

Il presente Piano é costituito dai seguenti elaborati:

- a) relazione generale che definisce il sistema delle conoscenze del bacino e le metodologie utilizzate, illustra le analisi effettuate e riporta infine il quadro riepilogativo degli interventi strutturali di difesa con l'indicazione dei relativi costi determinati in via parametrica;
- b) cartografia che individua, con diversa gradazione di intensità, le condizioni di pericolosità idraulica e geologica nonché le aree a rischio secondo la definizione data dalle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- c) normativa di attuazione che regola l'uso del territorio e fornisce indicazioni e criteri per la pianificazione urbanistica di livello comunale e provinciale.

Articolo 4 - Classificazione del territorio in classi di pericolosità e rischio

1. Il presente Piano, sulla base delle conoscenze acquisite e dei principi generali contenuti nel punto 2 del D.P.C.M. 29 settembre 1998, classifica i territori in funzione delle condizioni di pericolosità e rischio, nelle seguenti classi:

- a) pericolosità
 - P1 (pericolosità moderata);
 - P2 (pericolosità media);
 - P3 (pericolosità elevata);
 - P4 (pericolosità molto elevata).
- b) rischio
 - R1 (rischio moderato);
 - R2 (rischio medio);
 - R3 (rischio elevato);
 - R4 (rischio molto elevato).

1-bis. Le classi di pericolosità identificano il regime delle limitazioni alle attività di trasformazione urbanistica ed edilizia di cui al titolo II delle presenti norme di attuazione; le classi di rischio, individuate mediante la sovrapposizione tra le classi di pericolosità e le zonizzazioni urbanistiche di cui al paragrafo 2.3 o equipollenti, se diversamente individuate dalle leggi urbanistiche regionali, costituiscono elemento di riferimento per la programmazione degli interventi di mitigazione.

2. Le aree a pericolosità o a rischio da valanga sono assoggettate alle norme previste per la medesima classe di pericolosità da frana.

Articolo 5 - Efficacia ed effetti del Piano

1. I Comuni interessati adeguano i propri strumenti urbanistici alle prescrizioni del Piano in applicazione dell'articolo 65, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Comunque, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti, per le aree interessate devono essere riportate le delimitazioni conseguenti alle

situazioni di pericolosità accertate ed individuate dal presente Piano nonché le relative disposizioni normative.

2. Possono essere comunque portati a compimento tutti gli interventi ovvero i piani attuativi per i quali siano stati rilasciati, prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della avvenuta adozione del progetto del presente piano, i provvedimenti di approvazione, autorizzazione, concessione, permessi di costruire od equivalenti previsti dalle norme vigenti. Il Comune interessato comunica alla competente Regione la realizzazione degli interventi di cui al presente comma.

3. Le limitazioni ed i vincoli posti dal Piano a carico di soggetti pubblici e privati rispondono all'interesse pubblico generale di tutela da situazioni di rischio e pericolo idrogeologico, non hanno contenuto espropriativo e non comportano corresponsione di indennizzi.

4. L'osservanza delle presenti norme di attuazione è assicurata dalle autorità competenti per la vigilanza nei settori di intervento del Piano.

Articolo 6 – Aggiornamento del piano a seguito di studi ed interventi

1. Adeguando i propri strumenti urbanistici al presente piano stralcio, ovvero nell'esercizio della propria competenza in materia urbanistica, i Comuni possono promuovere o svolgere studi ed analisi di dettaglio a scala maggiore di quella del piano allo scopo di approfondire le valutazioni di rischio e di pericolo poste alla base delle perimetrazioni operate dal presente Piano. Tali valutazioni, previo parere della competente struttura regionale, sono trasmesse all'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione. Il Segretario generale dell'Autorità di bacino esamina ed eventualmente approva le nuove perimetrazioni delle aree di rischio o di pericolo, su conforme parere del Comitato Tecnico, ovvero modifica le classi di rischio o di pericolo delle perimetrazioni esistenti e le sottopone alla ratifica del Comitato Istituzionale. In attesa della ratifica del Comitato Istituzionale l'approvazione del Segretario ha effetto di variante del presente Piano.

2. Il Piano è altresì aggiornato a seguito della realizzazione, da parte di soggetti pubblici o privati, di studi ovvero di interventi previsti dal Piano stesso, ovvero di altri interventi di eliminazione o mitigazione dei rischi o dei pericoli esistenti alla data di adozione del presente Piano. Il soggetto esecutore presenta il progetto dell'intervento, unitamente ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità, alla competente Amministrazione. Questa trasmette, col proprio parere, all'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione una proposta di nuove condizioni di pericolosità. Analoga comunicazione è inviata ai Comuni e alla Province territorialmente interessati per l'espressione del proprio parere entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale si intende reso positivamente. Quindi il Segretario generale dell'Autorità di bacino, su conforme parere del Comitato Tecnico, approva l'ipotesi delle nuove perimetrazioni e delle corrispondenti classi di pericolosità e rischio. Una volta terminati i lavori, sulla base del certificato di collaudo che certifica la corrispondenza delle opere eseguite con il progetto, il Segretario generale dell'Autorità di bacino approva le nuove perimetrazioni e classi di pericolosità e rischio. In attesa della ratifica del Comitato Istituzionale l'approvazione del Segretario generale ha effetto di variante del presente Piano.

3. Contestualmente all'esecuzione degli interventi di mitigazione o eliminazione dei rischi o dei pericoli di cui al precedente comma, ed esclusivamente nell'ambito del relativo cantiere, è consentito realizzare le sole opere di urbanizzazione primaria connesse alla destinazione funzionale delle aree che sia ammissibile ai sensi delle presenti norme dopo la riduzione del rischio e sia espressamente prevista da strumenti urbanistici adottati o approvati prima dell'adozione del progetto di piano stralcio.

4. Le correzioni del Piano stralcio conseguenti ad errori materiali degli elaborati sono apportate dal Segretario generale dell'Autorità di bacino, su conforme parere del Comitato Tecnico. In attesa della ratifica del Comitato Istituzionale l'approvazione del Segretario generale ha effetto di variante del presente Piano.

5. Avvisi delle determinazioni del Segretario generale di cui ai precedenti commi sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino Ufficiale delle Regioni territorialmente interessate ed inviati alle Province territorialmente interessate e ai Comuni territorialmente interessati per l'affissione all'albo pretorio.

Articolo 7 - Pericolosità in assenza di cartografia

1. Nei territori per i quali non è stata ancora perimetrata e riportata su cartografia la perimetrazione della pericolosità idraulica e geologica, sono considerate pericolose:

- a) le aree a rischio di dissesto idraulico e geologico risultanti da studi approvati dai competenti organi statali o regionali, ovvero da specifiche previsioni contenute nel Piano regolatore vigente;
- b) in assenza di studi o specifiche previsioni urbanistiche, le aree che sono state interessate da fenomeni di dissesto idraulico e geologico nel corso degli ultimi cento anni.

2. All'interno delle aree di cui al punto b) del precedente comma le nuove previsioni urbanistiche devono essere definite sulla base di uno specifico studio approvato dalla Regione territorialmente competente, secondo procedure da questa definite, tenuto conto delle indicazioni e criteri contenuti dal presente Piano e comunque salvaguardando le aree di pertinenza del corso d'acqua.

3. I Comuni che non vi abbiano già provveduto in forza di apposite norme regionali, segnalano entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme di attuazione, la presenza, nell'ambito del proprio territorio, delle aree di cui al comma 1 alla competente struttura regionale che inoltra la propria proposta di perimetrazione e classificazione all'Autorità di bacino per l'aggiornamento del piano, secondo le procedure di cui all'articolo 6.

Articolo 8 - Piani di Protezione Civile

Nel predisporre i Piani urgenti di emergenza di cui all'articolo 67, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli organi di protezione civile devono provvedere a una specifica ricognizione degli insediamenti e delle strutture a rischio ricadenti entro aree classificate a pericolosità P4 molto elevata e P3 elevata e, in relazione alle caratteristiche di vulnerabilità degli stessi e delle situazioni di pericolosità riscontrate, predispongono specifiche procedure di protezione civile finalizzate a ridurre l'esposizione della popolazione e dei beni al pericolo, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva.

TITOLO II - AREE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA E GEOLOGICA

Articolo 9 - Disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica geologica e idraulica

1. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree di pericolosità idraulica e geologica a tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la

sua approvazione devono essere comunque tali, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata, da:

- a) mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque;
- b) non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell'area interessata;
- c) non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;
- d) non pregiudicare l'attenuazione o l'eliminazione delle cause di pericolosità;
- e) mantenere o migliorare le condizioni esistenti di equilibrio dei versanti;
- f) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di stabilità dei suoli e di sicurezza del territorio;
- g) non aumentare il pericolo di carattere geologico in tutta l'area direttamente o indirettamente interessata;
- h) non costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;
- i) minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica o geologica.

2. Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo II non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino.

3. Nelle aree classificate pericolose, ad eccezione degli interventi di mitigazione del rischio, di tutela della pubblica incolumità e quelli previsti dal Piano di bacino, è vietato, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata:

- a) eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi;
- b) realizzare intubazioni o tombature dei corsi d'acqua superficiali;
- c) occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche precari e beni diversi le fasce di transito al piede degli argini;
- d) impiantare colture in grado di favorire l'indebolimento degli argini;
- e) realizzare interventi che favoriscano l'infiltrazione delle acque nelle aree franose.

4. Nelle aree classificate a pericolosità media, elevata o molto elevata la concessione per nuove attività estrattive o per l'emungimento di acque sotterranee può essere rilasciata solo previa verifica, che queste siano compatibili, oltreché con le pianificazioni di gestione della risorsa, con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochino un peggioramento delle stesse.

5. Per interventi comportanti incremento del carico urbanistico, si intendono quegli interventi che, nell'area interessata, possono produrre stabili effetti di incremento della densità abitativa, di attività che comportano incremento di presenze e afflusso di persone, nonché dei connessi sviluppi di traffico veicolare e di infrastrutture.

Articolo 10 - Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica moderata – P1

1. Nelle aree classificate a pericolosità moderata idraulica e geologica - P1 spetta agli strumenti urbanistici comunali e provinciali ed ai piani di settore regionali prevedere e disciplinare, nel rispetto dei criteri e indicazioni generali del presente Piano, l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

2. Le aree di paleofrana sono classificate nella classe di pericolosità P1.

Articolo 11 - Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica – P2

1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica media - P2 l'attuazione dello strumento urbanistico vigente alla data di adozione del progetto di Piano è subordinata, alla verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, della compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano nonché con disposizioni di cui ai commi 3 e segg. del presente articolo.

2. Per le aree classificate a pericolosità idraulica e geologica media P2 l'Amministrazione comunale, nel modificare le previsioni degli strumenti urbanistici generali, deve prendere atto delle condizioni di pericolo riscontrate dal Piano e pertanto la nuova disciplina dell'uso del territorio deve prevedere la non idoneità per nuove zone di espansione urbanistica comunque denominate (residenziali, commerciali, artigianali, industriali o per servizi) e per l'ampliamento ovvero l'incremento della potenzialità insediativa delle zone territoriali omogenee rispetto a quanto già previsto dallo strumento urbanistico vigente alla data di adozione del presente piano; fanno eccezione, e sono dunque da ritenersi idonee, le nuove zone di espansione per servizi che non prevedano parcheggi o la realizzazione di volumetrie edilizie.

2-bis. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica media P2 può essere consentita la realizzazione di interventi a carico di edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone solo se costituenti ampliamento, prosecuzione o completamento di strutture già esistenti.

3. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica media – P2 non può comunque essere consentita la realizzazione di:

- a) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi e speciali, così come definiti dall'art. 184 del D. Lgs. 152/2006;
- b) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;
- c) nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
- d) nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.

4. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità.

5. In relazione alle caratteristiche idrodinamiche proprie del torrente Meduna in regime di piena, a margine delle relative tratte arginate, per una fascia di 30 metri misurata dal piede esterno dell'argine, non sono consentite nuove edificazioni o cambiamenti di destinazione d'uso che comportino incremento del carico urbanistico.

Articolo 12 - Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità geologica elevata – P3

1. Nelle aree classificate a pericolosità geologica elevata P3, può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:

- a) opere di difesa e di sistemazione dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio e altre opere volte a eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;
- b) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo, purchè non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità (probabilità di accadimento del fenomeno);
- c) interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;
- d) interventi di manutenzione di sistemazione e di nuova realizzazione delle piste da sci, purchè non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità, siano segnalate le situazioni di rischio e sia predisposto, laddove previsto, il piano di gestione della sicurezza delle piste ovvero il piano di gestione dal rischio di valanghe; gli interventi di sistemazione e di nuova realizzazione non devono inoltre ricadere in aree interessate da fenomeni di cadute massi;
- e) interventi di manutenzione, restauro e risanamento di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete, siano esse pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, dotandole di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni; nell'ambito di tali interventi sono anche da ricomprendersi eventuali manufatti accessori di modesta dimensione e comunque non destinati all'uso residenziale;
- g) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; modesti adeguamenti delle infrastrutture viarie esistenti sono ammissibili, anche in deroga all'obbligo di contestuale realizzazione degli interventi di mitigazione, solo nel caso in cui si rendano necessari per migliorare le condizioni di sicurezza della percorribilità delle stesse;
- h) interventi di realizzazione o ampliamento di itinerari ciclo-pedonali a condizione che siano realizzate, prima dell'apertura al pubblico, le opere di mitigazione rapportate al livello di fruizione della pista stessa;
- i) interventi di demolizione senza ricostruzione;
- j) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);
- k) interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici;
- l) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici ed infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purchè non comportino né incremento di superficie o né di volume superiore al 10% rispettivamente della superficie e del volume totale, così come risultanti alla data di adozione del progetto di piano, non comportino demolizione con ricostruzione e non comportino incremento del carico urbanistico. Inoltre, nell'ambito degli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici ed infrastrutture, è fatto obbligo di valutare la possibilità di adottare soluzioni tecniche anche finalizzate alla mitigazione della vulnerabilità;
- m) interventi di ampliamento degli edifici esistenti per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro;

- n) modesti locali accessori a servizio degli edifici esistenti e che non comportino incremento del carico urbanistico;
- o) attrezzature e strutture mobili o provvisorie, non destinate al pernottamento di persone, per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale ovvero le attrezzature temporanee indispensabili per la conduzione dei cantieri, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile.
- p) interventi di realizzazione di sottoservizi ricadenti in aree soggette a crolli, colamenti rapidi e valanghe, qualora posti a profondità tali da non poter essere coinvolti dal fenomeno che genera la situazione di pericolo.
2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata su un'attenta verifica ed analisi delle condizioni geologiche locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.
3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 alle lettere j) o), e p) nonché c), d) e) ed l) limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 2. Per gli interventi di cui alla lettera i), la redazione della relazione è prevista solo per interventi significativi.
4. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità geologica elevata – P3 non può comunque essere consentita la realizzazione di:
- a) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi e speciali, così come definiti dall'art. 184 del D. Lgs. 152/06;
 - b) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;
 - c) nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
 - d) nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.
5. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità.

Articolo 13 - Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità geologica molto elevata – P4

1. Nelle aree classificate a pericolosità geologica molto elevata – P4 può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:
- a) opere di difesa e di sistemazione dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio e altre opere volte a eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;
 - b) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo e agrario, purchè non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità (probabilità di accadimento del fenomeno);

- c) interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;
- d) interventi di manutenzione di sistemazione e di nuova realizzazione delle piste da sci, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità, siano segnalate le situazioni di rischio e sia predisposto, laddove previsto, il piano di gestione della sicurezza delle piste ovvero il piano di gestione dal rischio di valanghe; gli interventi di sistemazione e di nuova realizzazione non devono inoltre ricadere in aree interessate da fenomeni di cadute massi;
- e) interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete, siano esse pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, dotandole di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni; nell'ambito di tali interventi sono anche da ricomprendersi eventuali manufatti accessori di modesta dimensione e comunque non destinati all'uso residenziale;
- g) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; modesti adeguamenti delle infrastrutture viarie esistenti sono ammissibili, anche in deroga all'obbligo di contestuale realizzazione degli interventi di mitigazione, solo nel caso in cui si rendano necessari per migliorare le condizioni di sicurezza della percorribilità delle stesse;
- h) interventi di realizzazione o ampliamento di itinerari ciclo-pedonali a condizione che siano realizzate, prima dell'apertura al pubblico, le opere di mitigazione rapportate al livello di fruizione della pista stessa;
- i) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici e infrastrutture, così come definiti alle lettere a) e b) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- j) interventi di adeguamento igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro;
- k) interventi di demolizione senza ricostruzione;
- l) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);
- m) interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici;
- n) interventi di realizzazione di sottoservizi ricadenti in aree soggetti a crolli, colamenti rapidi e valanghe, qualora posti a profondità tali da non poter essere coinvolti dal fenomeno che genera la situazione di pericolo;

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata su un'attenta verifica ed analisi delle condizioni geologicheo valanghivo locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 alle lettere e), i), l), ed n) nonché c) e d) limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 2. Per gli interventi di cui alla lettera k), la redazione della relazione è prevista solo per interventi significativi.

4. Nelle aree classificate a pericolosità geologica molto elevata P4 è vietato ubicare strutture mobili ed immobili, anche di carattere provvisorio o precario, salvo quelle temporanee per la conduzione dei cantieri.

5. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità geologica molto elevata P4, non può comunque essere consentita la realizzazione di:

- a) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi e speciali, così come definiti dall'art. 184 del D. Lgs. 152/06;
- b) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;
- c) stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
- d) depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.

6. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità.

Articolo 14 - Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata – P3

1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata - P3, può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:

- a) opere di difesa e di sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica, di monitoraggio e altre opere finalizzate a eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;
- b) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo, interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica;
- c) interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri, purché siano segnalate le situazioni di rischio;
- d) interventi di manutenzione, restauro e risanamento di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- e) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete, siano esse pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili; nell'ambito di tali interventi sono anche da ricomprendersi eventuali manufatti accessori di modesta dimensione e comunque non destinati all'uso residenziale;
- f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio; gli interventi di realizzazione di infrastrutture stradali classificate, ai sensi dell'art. 2 del codice della strada, nel tipo "A" (autostrade), "B" (strade extraurbane principali), "C" (strade extraurbane secondarie), nonché di infrastrutture ferroviarie devono tener conto dei possibili livelli idrometrici conseguenti alla piena centenaria; gli interventi di realizzazione di infrastrutture stradali classificate, ai sensi dell'art. 2 del codice della strada, nel tipo "D" (strade urbane di scorrimento), "E" (strade urbane di

quartiere), "F" (strade locali) "F-bis" (itinerari ciclopedonali) devono anche essere compatibili con le previsioni del piano di protezione civile;

g) interventi di demolizione senza ricostruzione;

h) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);

i) interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici;

j) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici ed infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purchè non comportino né incremento di superficie né di volume superiore al 10% rispettivamente della superficie e del volume totale, così come risultanti alla data di adozione del progetto di piano, non comportino demolizione con ricostruzione e non comportino incremento del carico urbanistico; inoltre, nell'ambito degli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici ed infrastrutture, è fatto obbligo di valutare la possibilità di adottare soluzioni tecniche anche finalizzate alla mitigazione della vulnerabilità.

k) interventi di ampliamento degli edifici o infrastrutture, sia pubblici che privati, per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro, purché realizzati al di sopra del piano campagna;

l) modesti locali accessori realizzati al di sopra del piano campagna a servizio degli edifici esistenti e che non comportino incremento del carico urbanistico;

m) attrezzature e strutture mobili o provvisorie, non destinate al pernottamento di persone, per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale ovvero le attrezzature temporanee indispensabili per la conduzione dei cantieri, a condizione che non ostacolino il libero deflusso delle acque, non siano in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica e che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile;

n) strutture temporanee per manifestazioni, da autorizzare previo nulla-osta della competente autorità idraulica ed a condizione che sia stato predisposto un piano di sicurezza ed adottate tutte le cautele di protezione civile, ivi compresa l'eventuale rapida evacuazione delle persone e dei mezzi;

o) opere a verde anche connesse alla realizzazione di piani attuativi.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione idraulica e geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata su un'attenta verifica ed analisi anche storica delle condizioni geologiche e idrauliche locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 alle lettere h), l), m) ed o) nonché c) d) e j), limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 2. Per gli interventi di cui alla lettera g) la redazione della relazione è prevista solo per interventi significativi.

4. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata – P3 non può comunque essere consentita la realizzazione di:

a) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi e speciali, così come definiti dall'art. 184 del D. Lgs. 152/06;

- b) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;
- c) nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
- d) nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.

5. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità.

Articolo 15 - Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata – P4

1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata – P4 può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:

- a) opere di difesa e di sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica, di monitoraggio e altre opere finalizzate a eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;
- b) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo, interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica;
- c) interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri purché siano segnalate le situazioni di rischio;
- d) interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- e) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete, siano esse pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, dotandole di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni; nell'ambito di tali interventi sono anche da ricomprendersi eventuali manufatti accessori di modesta dimensione e comunque non destinati all'uso residenziale;
- f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di infrastrutture stradali classificate, ai sensi dell'art. 2 del codice della strada, nel tipo "A" (autostrade), "B" (strade extraurbane principali), "C" (strade extraurbane secondarie) nonché di infrastrutture ferroviarie devono anche tener conto dei possibili livelli idrometrici conseguenti alla piena centenaria; gli interventi di realizzazione di infrastrutture stradali classificate, ai sensi dell'art. 2 del codice della strada, nel tipo "D" (strade urbane di scorrimento), "E" (strade urbane di quartiere), "F" (strade locali) "F-bis" (itinerari ciclopedonali) devono anche essere compatibili con le previsioni del piano di protezione civile;
- g) interventi di demolizione senza ricostruzione;
- h) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);
- i) interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici.

j) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo di edifici ed infrastrutture, così come definiti dalle lettere a), b), c) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 purchè non comportino incremento di superficie e di volume e non comportino incremento del carico urbanistico; inoltre, nell'ambito degli interventi di restauro e risanamento conservativo di edifici ed infrastrutture, è fatto obbligo di valutare la possibilità di adottare soluzioni tecniche anche finalizzate alla mitigazione della vulnerabilità.

k) attrezzature e strutture mobili o provvisorie, non destinate al pernottamento di persone, per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale ovvero le attrezzature temporanee indispensabili per la conduzione dei cantieri, a condizione che non ostacolino il libero deflusso delle acque, non siano in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica e che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile;

l) strutture temporanee per manifestazioni, da autorizzare previo nulla-osta della competente autorità idraulica ed a condizione che sia stato predisposto un piano di sicurezza ed adottate tutte le cautele di protezione civile ivi compresa l'eventuale rapida evacuazione delle persone e dei mezzi.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione idraulica e geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata su un'attenta verifica ed analisi anche storica delle condizioni geologiche e/o idrauliche locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 alle lettere d) h) k), l) nonché c) e j), limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 2. Per gli interventi di cui alla lettera g), la redazione della relazione è prevista solo per interventi significativi.

4. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata – P4 non può comunque essere consentita la realizzazione di:

a) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi e speciali, così come definiti dall'art. 184 del D. Lgs. 152/06;

b) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;

c) stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;

d) nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.

5. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità.

Articolo 16 - Redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di varianti a quelli esistenti

1. Per i nuovi strumenti urbanistici generali o varianti generali o varianti che comportano una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico locale, deve

essere redatta una specifica valutazione di compatibilità idraulica in merito alla coerenza delle nuove previsioni con le condizioni di pericolosità riscontrate dal Piano.

2. Al fine di evitare l'aggravio delle condizioni di dissesto, tale valutazione di compatibilità dovrà altresì analizzare le modifiche del regime idraulico provocate dalle nuove previsioni urbanistiche nonché individuare idonee misure compensative.

Articolo 17 - Misure di tutela nelle aree fluviali

1. Costituiscono aree fluviali:

- a) i territori compresi all'interno degli argini, di qualsiasi categoria;
- b) i territori individuati e cartografati su adeguato supporto cartografico che costituisce parte integrante del presente piano;
- c) se non diversamente individuati mediante i criteri a) e b), i territori compresi all'interno delle sponde fluviali.

2. Sulle aree fluviali valgono le norme proprie della classe di pericolosità idraulica molto elevata P4.

3. Possono fare eccezione a quanto sopra disposto i territori compromessi da edificazioni esistenti alla data di adozione del progetto di Piano (7 maggio 2003) per i quali l'autorità idraulica competente, sulla base di comprovate ed idonee documentazioni storiche riferite ad eventi alluvionali o attraverso adeguate analisi idrodinamiche e valutazioni delle difese esistenti, per una razionale gestione del patrimonio edilizio esistente, può proporre all'Autorità di bacino, ferma restando la classificazione in area fluviale, il regime normativo proprio della classe di pericolosità idraulica elevata P3.

4. Con riferimento alla proposta di cui al precedente comma, il Segretario Generale dell'Autorità di bacino, su parere conforme del Comitato Tecnico, assume gli eventuali provvedimenti, secondo le procedure di cui all'articolo 6.

5. In relazione alla condizione di pericolosità delle aree di cui al comma 3, gli enti locali territorialmente competenti possono redigere un progetto preliminare di difesa idraulica finalizzato ad individuare un sistema coordinato di misure strutturali e/o non strutturali atto a garantire la tutela dell'incolumità fisica delle persone residenti, la mitigazione della vulnerabilità delle edificazioni esistenti ed a contenere l'esposizione al danno potenziale, tenuto anche conto degli "Indirizzi operativi per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici" emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 8 settembre 2003. Ove la realizzazione del progetto comportasse modifiche, anche modeste, dei volumi d'invaso disponibili e/o del regime idrologico di valle, la stessa realizzazione verrà differita ad un tempo successivo a quello necessario per la realizzazione di adeguate opere di mitigazione del rischio idraulico nel tratto vallivo del fiume, con particolare riferimento alla ottimizzazione dei volumi d'invaso dell'area di Prà dei Gai ai fini antipiena.

5-bis. Il progetto di difesa idraulica è uniformato ai seguenti principi generali:

- l'area fluviale pertiene al corso d'acqua che deve pertanto poterla impegnare al mutare del proprio regime idrometrico e dell'assetto morfologico; pertanto il complesso delle misure strutturali di difesa non possono determinare una significativa riduzione della capacità di invaso e non devono costituire interferenza con la morfologia fluviale, in atto o prevedibile;
- le misure strutturali di difesa devono essere strettamente riferite alle edificazioni presenti o, eventualmente, alle infrastrutture stradali funzionali all'esercizio della protezione civile;

- deve essere in ogni caso dimostrata la non interferenza delle misure strutturali di difesa con il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- le misure strutturali di difesa idraulica non possono indurre localmente significativi incrementi dei tiranti idrici e delle velocità della corrente che possano risultare pregiudizievoli per l'incolumità fisica delle persone;

5-ter. Il progetto preliminare è trasmesso dal soggetto proponente alle strutture regionali competenti, al Dipartimento della Protezione Civile ed all'Autorità di bacino le quali possono indicare eventuali modifiche ed integrazioni.

5-quater. Il soggetto proponente trasmette all'Autorità di bacino il progetto definitivo per il parere di competenza.

6. Nelle aree fluviali possono comunque essere realizzati, previo parere della competente autorità idraulica ed a condizione che:

- non comportino ostacolo al deflusso delle acque,
- non comportino riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree fluviali,
- non compromettano la possibilità di realizzazione delle azioni di mitigazione del rischio, i seguenti interventi:
 - gli interventi di realizzazione, ampliamento o manutenzione delle opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione dell'acqua;
 - gli interventi finalizzati alla navigazione;
 - gli interventi di realizzazione, ampliamento o manutenzione di opere di attraversamento stradale e ferroviario; le nuove opere vanno anche realizzate a quote compatibili con i livelli idrometrici propri della piena centenaria;
 - le attrezzature e le strutture, purchè di trascurabile ingombro e comunque diverse da manufatti edilizi funzionali all'utilizzo agricolo dei suoli nelle aree golenali.

7. Le proposte di integrazione o modifica delle perimetrazioni delle aree fluviali sono formulate secondo le procedure di cui all'articolo 6 delle presenti norme.

Articolo 17/bis – Norma transitoria

1. In relazione allo stato di pericolosità idraulica gravante sui territori dei Comuni di Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Portobuffolè e Prata di Pordenone, dovuto al locale assetto morfologico ed alla contiguità delle aste idrografiche principali, tenuto conto del conseguente possibile pregiudizio sulle dinamiche demografiche ed economiche localmente in atto o prevedibili, l'Autorità di bacino, su proposta degli enti locali interessati, può promuovere la redazione di un apposito piano finalizzato ad individuare, nei predetti territori, modalità di sviluppo urbanistico compatibili con le esigenze di sicurezza idraulica, anche utilizzando le aree a pericolosità idraulica media - P2.

2. A tal fine gli enti interessati redigono uno schema preliminare di piano contenente:

- a) l'analisi delle dinamiche economiche e demografiche del territorio comunale ed il loro possibile coordinamento con le politiche di sviluppo insediativo dei Comuni contermini;
- b) l'individuazione, sulla base delle analisi di cui al punto precedente, dell'effettivo fabbisogno insediativo;
- c) l'individuazione, nel caso di acclarata esistenza o permanenza di quote di fabbisogno insediativo non altrimenti soddisfatti, di nuove zone edificabili di espansione e/o di completamento nelle aree classificate a pericolosità idraulica media - P2, purchè ad una distanza dall'area fluviale non inferiore a metri 150, in deroga a quanto previsto dall'art. 11, comma 2 e fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 11, commi 3, 4 e 5;

- d) l'individuazione, per tali nuove zone edificabili di espansione:
- delle condizioni di urbanizzabilità in funzione del locale stato di pericolosità idraulica;
 - delle necessarie misure strutturali e non strutturali finalizzate alla tutela dell'incolumità fisica delle persone residenti, alla mitigazione della vulnerabilità ed a contenere l'esposizione al danno potenziale, tenuto anche conto degli "Indirizzi operativi per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici" emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 8 settembre 2003.
3. Lo schema preliminare di piano è uniformato ai seguenti principi generali:
- a) l'utilizzo di nuove risorse territoriali nelle aree a pericolosità media – P2 è ammesso solo quando non esistano alternative di espansione in aree non pericolose, anche nell'ambito dei Comuni limitrofi ovvero di riorganizzazione e riqualificazione dell'esistente tessuto insediativo;
- b) l'individuazione delle nuove zone edificabili di espansione nelle aree a pericolosità media - P2 avviene con priorità alle aree dismesse ai lotti interclusi ed alle aree adiacenti al territorio già urbanizzato o urbanizzabile;
- c) le nuove aree urbanizzabili e le misure strutturali di difesa idraulica:
- devono essere compatibili con la salvaguardia del paesaggio e la tutela delle aree di importanza naturalistica;
 - non possono comunque determinare incrementi dei livelli di pericolosità per le aree limitrofe;
- d) nelle nuove zone edificabili di espansione ricadenti all'interno di aree a pericolosità idraulica media - P2:
- non possono essere previste volumetrie edilizie, anche di carattere pertinenziale, sotto la quota del piano campagna;
 - non possono essere realizzati edifici di interesse strategico per le attività di protezione civile;
 - deve essere predisposto un piano di protezione civile, che preveda un piano di viabilità alternativa a scala locale, l'individuazione, in zone sicure, delle strutture di accoglienza della popolazione preventivamente evacuata o senza tetto e delle aree di emergenza per l'ammassamento dei soccorritori e delle risorse.
4. Lo schema preliminare di piano è sottoposto al parere dalle strutture regionali competenti, dal Dipartimento della Protezione Civile e dall'Autorità di bacino che in tale contesto possono anche provvedere, se del caso, ad indicare eventuali modifiche ed integrazioni.
5. Il piano, è approvato dall'Autorità di bacino, ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 67, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 17/ter – Aree soggette a pericolosità idraulica generata dal reticolo idrografico extra-bacino

1. Nelle aree di pianura del bacino del Livenza che risultino assoggettate a pericolosità idraulica generata dai reticoli idrografici dei contigui bacini del Sile e del Lemene, l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, l'Autorità di bacino del fiume Sile e l'Autorità di bacino del fiume Lemene organizzano congiuntamente le attività inerenti l'applicazione dell'art. 2, comma 6, della legge 365/2000, nonché l'attuazione dei rispettivi piani per l'assetto idrogeologico.

2. A tal fine, nelle predette aree, le procedure amministrative relative ad ogni singola casistica o istruttoria sono espletate dall'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione in base alle valutazioni tecnico-idrauliche delle Autorità di bacino competenti sul reticolo idrografico da cui origina la pericolosità.

TITOLO III - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO

Articolo 18 - Programmi di intervento

1. I programmi di intervento sono redatti, nei limiti dei finanziamenti disponibili, sulla base degli interventi previsti dal Piano e sulla base delle ulteriori necessità di manutenzione riscontrate, tenendo conto delle finalità di cui al Piano medesimo e del grado di rischio riscontrato.

2. I programmi di cui al comma precedente riguardano, principalmente le seguenti categorie di intervento:

- manutenzione degli alvei, delle opere di difesa e sistemazione dei versanti;
- opere di sistemazione e difesa del suolo;
- interventi di rinaturazione dei sistemi fluviali e dei versanti;
- opere di bonifica idraulica e di difesa idraulico - forestale;
- opere di sistemazione, ripascimento e valorizzazione dei litorali;
- adeguamento delle opere viarie di attraversamento.

3. I programmi di intervento sono predisposti tenendo conto:

- del grado di rischio dell'area interessata;
- del beneficio conseguente all'attuazione dell'intervento;
- di situazioni di urgenza e indifferibilità dell'opera;
- della possibilità di ricorrere a capitali privati;
- del grado di affinamento progettuale dell'intervento.

4. I programmi sono approvati dall'Autorità di bacino con deliberazione del Comitato Istituzionale, mentre gli interventi sono attuati dai competenti soggetti, pubblici o privati.

5. Nelle aree già individuate dal presente piano come sede di interventi di mitigazione del rischio mediante azioni di difesa attiva, perimetrate su apposita cartografia, le azioni di trasformazione urbanistica ed edilizia sono soggette al preventivo parere della competente autorità regionale che ne verifica la compatibilità rispetto alle previsioni del presente piano.

Articolo 19 - Disposizioni finali

1. Le norme del presente Piano prevalgono sulle disposizioni del "Piano Straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio idrogeologico molto elevato", approvato ai sensi del D. L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito in L. 3 agosto 1998, n. 267;

2. L'art. 4, comma 2 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per la Sicurezza Idraulica del bacino del Livenza – sottobacino Cellina-Meduna è sostituito dall'art. 17, comma 2 del presente Piano.